

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 22 maggio 2012 — Corina-Hrisi Tulică/Agencia Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor**

(Causa C-249/12)

(2012/C 243/11)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Înalta Curte de Casație și Justiție

**Parti**

*Ricorrente:* Corina-Hrisi Tulică

*Convenuta:* Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

**Questioni pregiudiziali**

Nel caso in cui un venditore sia stato riqualificato come soggetto passivo ai fini dell'IVA e il corrispettivo (prezzo) della cessione del bene immobile sia stabilito dalle parti, senza alcuna menzione riguardo all'IVA, se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE<sup>(1)</sup> del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che la base imponibile è costituita:

- a) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene stabilito dalle parti diminuito dell'aliquota dell'IVA, oppure
- b) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene convenuto dalle parti.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 22 maggio 2012 — Călin Ion Plavoșin/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș**

(Causa C-250/12)

(2012/C 243/12)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Înalta Curte de Casație și Justiție

**Parti**

*Ricorrente:* Călin Ion Plavoșin

*Convenuta:* Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș

**Questioni pregiudiziali**

Nel caso in cui un venditore sia stato riqualificato come soggetto passivo ai fini IVA e il corrispettivo (prezzo) della cessione del bene immobile sia stabilito dalle parti, senza alcuna menzione riguardo all'IVA, se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE<sup>(1)</sup> del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che la base imponibile è costituita:

- a) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene stabilito dalle parti diminuito dell'aliquota dell'IVA, oppure
- b) dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene convenuto dalle parti.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Plovdiv (Bulgaria) il 24 maggio 2012 — Teritorialna direksia na Natsionalnata Agentsia za Prihodite — Plovdiv/«RODOPI-M 91» OOD**

(Causa C-259/12)

(2012/C 243/13)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad — Plovdiv

**Parti**

*Ricorrente:* Teritorialna direksia na Natsionalnata Agentsia za Prihodite — Plovdiv

*Convenuto:* «RODOPI-M 91» OOD

**Questioni pregiudiziali**

1.1. Se il principio di neutralità fiscale autorizzi uno Stato membro ad irrogare una sanzione per omessa registrazione tempestiva dell'annullamento di una fattura, benché tale annullamento sia stato successivamente registrato nella contabilità e il soggetto interessato abbia pagato le imposte derivanti dall'annullamento oltre ai relativi interessi.

1.2. Se, con riferimento alla prima domanda, rilevino le seguenti circostanze:

— il termine entro il quale l'annullamento della fattura avrebbe presumibilmente dovuto essere registrato equivale a 14 giorni a decorrere dalla fine del mese in cui ha avuto luogo l'annullamento;

— l'annullamento della fattura è stato effettivamente registrato un mese dopo la scadenza del termine in cui si presume avrebbe dovuto verificarsi l'annullamento;

— l'IVA dovuta, ivi compresi i relativi interessi, è stata versata all'erario dello Stato.

- 2) Se gli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 <sup>(1)</sup>, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, autorizzino gli Stati membri a irrogare nei confronti di un soggetto passivo che, presumibilmente, abbia omesso di adempiere in modo tempestivo il proprio obbligo di registrare nella contabilità circostanze rilevanti ai fini del calcolo dell'IVA, un'ammenda pari all'importo dell'IVA non versata entro il termine previsto, nel caso in cui, successivamente, sia stato posto rimedio all'omissione e sia stato versato l'intero importo dell'imposta dovuta oltre ai relativi interessi.
- 3) Se rilevi il fatto che non sia stato arrecato pregiudizio alle finanze pubbliche poiché, in seguito, il soggetto interessato ha registrato l'annullamento della fattura, oltre a versare l'intero importo dell'imposta con i relativi interessi.
- 4) Se l'irrogazione di un'ammenda pari all'importo complessivo dell'imposta già versata oltre ai relativi interessi violi il principio di proporzionalità.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 29 maggio 2012 — Association Vent De Colère! Fédération nationale, Alain Bruguier, Jean-Pierre Le Gorgeu, Marie-Christine Piot, Eric Errec, Didier Wirth, Daniel Steinbach, Sabine Servan-Schreiber, Philippe Rusch, Pierre Recher, Jean-Louis Moret, Didier Jocteur Monrozier/Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie**

(Causa C-262/12)

(2012/C 243/14)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Conseil d'État

#### Parti

*Ricorrenti:* Association Vent De Colère ! Fédération nationale, Alain Bruguier, Jean-Pierre Le Gorgeu, Marie-Christine Piot, Eric Errec, Didier Wirth, Daniel Steinbach, Sabine Servan-Schreiber, Philippe Rusch, Pierre Recher, Jean-Louis Moret, Didier Jocteur Monrozier

*Convenuti:* Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

#### Questione pregiudiziale

Se, tenuto conto della modifica avente ad oggetto la natura delle modalità di finanziamento della compensazione integrale dei costi supplementari imposti a Électricité de France e ai distributori non nazionalizzati, menzionati all'articolo 23 della legge n. 46-628 dell'8 aprile 1946 sulla nazionalizzazione dell'elettricità e del gas, in conseguenza dell'obbligo di acquisto dell'elettricità prodotta dagli impianti che utilizzano l'energia meccanica del vento ad un prezzo superiore al prezzo di mercato di tale elettricità, risultante della legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003, detto meccanismo debba essere ormai considerato come un intervento dello Stato, o mediante risorse statali, ai sensi e in attuazione delle clausole dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 1° giugno 2012 — Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens/Stato belga**

(Causa C-271/12)

(2012/C 243/15)

*Lingua processuale: il francese*

#### Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

#### Parti

*Ricorrenti:* Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens

*Convenuto:* Stato belga

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se uno Stato membro abbia diritto di negare la detrazione in capo a debitori d'imposta, destinatari di servizi, che siano in possesso di fatture lacunose ma completate mediante produzione di informazioni dirette a provare l'effettività, la natura e l'importo delle operazioni fatturate (contratti, ricostruzione di cifre in base a dichiarazioni rese all'Office national de la sécurité sociale [istituto nazionale belga di previdenza sociale], informazioni sul funzionamento del gruppo interessato, ...).
- 2) Se uno Stato membro che nega la detrazione in capo a debitori d'imposta, destinatari di servizi, in base alla circostanza che le fatture contengono dati imprecisi, non debba constatare che le fatture sarebbero allora anche troppo imprecise per permettere il versamento dell'IVA; se, pertanto, al fine di assicurare il principio di neutralità dell'IVA, uno Stato membro non sia tenuto a concedere alle società prestatrici di servizi così contestati il rimborso dell'IVA che gli era stata versata.